

CAPITOLO	ANNUALITA' 2018	ANNUALITA' 2019	ANNUALITA' 2020	TOTALE
2040210025	13.000,00	52.000,00	58.422,00	123.422,00
2040210026	50,00	200,00	400,00	650,00
2040210027		10.000,00	10.000,00	20.000,00
2040210028		13.500,00	13.500,00	27.000,00
2040210010		20.453,00		20.453,00
2040210014		956.321,00	305.573,00	1.261.894,00
2040210009	342.144,00	513.216,00	570.240,00	1.425.600,00
2040210029	45.600,00	105.500,00	119.622,00	270.722,00
2040210030	1.030,00	2.100,00	2.720,00	5.850,00
2040210031		33.022,00	13.575,00	46.597,00
2040210032	10.000,00	8.975,00		18.975,00
<b>TOTALI</b>	<b>411.824,00</b>	<b>1.715.287,00</b>	<b>1.094.052,00</b>	<b>3.221.163,00</b>

Correlati al Capitolo di Entrata 1201010086, accertamenti come di seguito indicati:

- Acc.to 3975/2018 € 398.774,00
- Acc.to 3978/2018 € 13.050,00
- Acc.to 183/2019 € 904.182,00
- Acc.to 184/2019 € 126.817,00
- Acc.to 185/2019 € 684.288,00
- Acc.to 100/2020 € 706.157,00
- Acc.to 101/2020 € 82.322,00
- Acc.to 102/2020 € 305.573,00

Le risorse riservate agli interventi di cui alla presente delibera risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

#### **Deliberazione n. 1756 del 17/12/2018**

*Approvazione Accordo con Ufficio Scolastico Regionale per la gestione di percorsi IeFP in sussidiarietà presso gli Istituti Professionali Statali. - Modifica DGR n. 1520/2018.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) così come riportato nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come "Allegato A";
2. di stabilire che l'investimento massimo per gli interventi previsti dall'Accordo di cui al punto precedente è complessivamente pari a 3.645.000,00, la cui copertura finanziaria, intesa come disponibilità, risulta attestata con DGR n. 1560/2018 come indicato nel seguente prospetto:

Capitolo	Annualità 2019	Annualità 2020	Fonte finanziaria
2040810013	1.093.500,00	729.000,00	Quota UE (50%)
2040810014	765.450,00	510.300,00	Quota Stato (35%)
2040810002	328.050,00	218.700,00	Quota Regione (15%)

3. di modificare la DGR n. 1520/2018, avente ad oggetto: "POR Marche FSE 2014/2020 - P.I. 8.1 - R.A. 8.5; P.I. 10.4 R.A.10.6.- Linee di Indirizzo per la definizione dell'offerta formativa regionale in materia di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.- Revoca DGR n. 1126/2018", sostituendo nell'Allegato A a tale DGR i capoversi: 8° del paragrafo "Tipologia di Intervento"; 11° del paragrafo "Disposizioni Generali" con il seguente testo: "In particolare, per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 i percorsi per la qualifica professionale di Operatore del benessere- Indirizzi Estetista e/o Acconciatore possono essere proposti, oltre che in presenza dell'indirizzo curriculare dei servizi socio sanitari/servizi per la sanità e assistenza sociale, in continuità con l'a.s. 2017/2018 e precedenti, anche in presenza di altri indirizzi curricolari, prevedendo un'ideale integrazione dell'area professionalizzante ricorrendo anche all'alternanza scuola-lavoro rafforzata.";
4. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato alla sottoscrizione dell'atto indicato al precedente punto 1.

*“Allegato A” DGR n.*

## Schema di ACCORDO

Tra

**REGIONE MARCHE, di seguito anche Regione  
ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

E

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, di seguito anche USR**

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 avente ad oggetto "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'articolo 64, comma 4 bis, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies, che prevede l'adozione di Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2010, di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato I al medesimo Accordo;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies della Legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

**VISTO** l'accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, di recepimento dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n.137/CSR, riguardante gli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente ai relativi allegati;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n.21/CSR, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio nazionale delle figure di riferimento per l'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

**VISTO** il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

**VISTO** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

**VISTO** il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 18;

**VISTO** il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2018, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;

**VISTO** il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2018, n. 92, recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018 di recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61

**VISTO** l'Accordo sottoscritto tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale iscritto al registro Interno con il n. 15501 il 09 febbraio 2011;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**  
*(Definizioni)*

Ai sensi del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

- Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di seguito indicati come “IeFP”, di durata triennale;
- Percorsi di Istruzione Professionale, di seguito denominati “IP”, previsti dall’ordinamento curricolare degli Istituti Professionali Statali;
- Istituti Professionali Statali e paritari, di seguito indicati come “IPS”, sono gli Istituti presenti nel territorio della regione Marche;
- Agenzie formative, di seguito indicate come “AF” accreditate, presso la Regione Marche, per l’erogazione della formazione nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale ai sensi della DGR n.349/2017.

**Art.2**  
*(Finalità dell’accordo)*

1. Il presente Accordo ha validità per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e intende favorire il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale di IeFP coerente con l’indirizzo di studio seguito da parte degli studenti di IP, tramite lo svolgimento di attività integrative idonee a far acquisire crediti formativi riconoscibili
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
10. Le attività integrative finalizzate al conseguimento della qualifica di operatore del benessere e/o del conseguente diploma professionale, a partire dall’a.s. 2020/2021 sono autorizzate esclusivamente presso gli IPS con indirizzo di studio in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

**Art.3**  
*(Istituti Professionali destinatari dell’Accordo)*

1. Il presente Accordo si applica a tutti gli Istituti Professionali Statali e paritari presenti nella regione Marche, inclusi i percorsi di istruzione per adulti, con riferimento ai quali le parti si riservano di stipulare un successivo accordo in attuazione di quanto previsto dall’art. 3.1 lett. f) del D.I. 17 maggio 2018 citato in premessa

**Art. 4**  
*(Integrazione e raccordo tra i sistemi di IP e quelli di IeFP)*

Le Parti si impegnano, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a favorire il raccordo tra il sistema dell’IP e il sistema di IeFP, nonché a definirne le modalità organizzative ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.I. 17 maggio 2018 sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) salvaguardare l’identità dei percorsi di IP e di quelli di IeFP che, a norma dell’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 61/2017, gli studenti, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono scegliere all’atto dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- b) soddisfare, nei limiti delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente, la richiesta degli studenti, iscritti presso un’istituzione scolastica di IP, di accedere agli esami, presso un’istituzione scolastica o formativa accreditata, per conseguire una qualifica e/o un diploma professionale di IeFP coerenti con gli indirizzi

dell'Istituto Professionale; gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica e di diploma professionale sono a carico del contributo che la Regione riconosce agli Istituti scolastici;

- c) assicurare agli studenti la possibilità dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e quelli IeFP, con riferimento alle fasi definite con l'accordo di cui all'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 61/2017, e di accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi di IP e di IeFP attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti secondo le modalità che saranno definite dalla Regione, d'intesa con l'USR;
- d)

#### **Art.5**

##### *(Programmazione dell'offerta formativa di IeFP)*

1. La programmazione delle attività integrative relative all'IeFP da parte degli IPS dovrà:
- essere effettuata in un'ottica di complementarietà, di integrazione e di non sovrapposizione con l'offerta formativa IeFP già presente sul territorio,
  - essere formulata in coerenza con il contesto socio-economico in cui si colloca e con i fabbisogni professionali collegati alla vocazioni produttive dei territori, al fine di garantire una maggiore spendibilità della qualifica e/o del diploma professionale a livello territoriale;
  - prevedere modalità di intervento atte a favorire e qualificare, oltre che la dimensione educativa, anche la dimensione di apprendimento in contesti organizzativi e lavorativi, in un'ottica di accompagnamento degli allievi nella transizione verso il mondo del lavoro e in conformità con le finalità e le modalità applicative dell'alternanza scuola-lavoro e del sistema duale.
2. Gli IPS, per la realizzazione delle attività integrative necessarie per il conseguimento della qualifica e/o del diploma professionale regionale possono anche avvalersi delle AF di cui al presente Accordo, limitando gli oneri per la scuola entro i limiti dell'eventuale contributo regionale.

#### **Art.6**

##### *(Verifica della compatibilità finanziaria)*

1. Le attività integrative finalizzate al conseguimento della qualifica o diploma di IeFP si svolgono nell'ambito delle classi esistenti di istruzione professionale, pertanto le Istituzioni scolastiche interessate si avvalgono a) nel biennio della quota oraria destinata alla personalizzazione del percorso di apprendimento b) nel triennio degli spazi di flessibilità riconosciuti all'istituzione scolastica.
2. La Regione, limitatamente alle istituzioni scolastiche statali:
- per i percorsi avviati in sussidiarietà integrativa nell'a.s. 2016/2017 e nell'a.s. 2017/2018, si fa carico dei costi relativi agli esami finali per il conseguimento della qualifica professionale IeFP; relativamente ai percorsi di IeFP, avviati nell'anno scolastico 2018/2019 per la qualifica del benessere- estetista o acconciatore, riconosce alla scuola un contributo annuale anche per le ore pratiche e di laboratorio;
  - per le attività integrative avviate nell'a.s. 2018/2019 e 2019/2020, sulla base di specifici avvisi pubblici, riconosce, a valere sul POR Marche FSE 2014/2020, un contributo pari a 150 ore laboratoriali e pratiche per ciascun anno del triennio, calcolato su un COA (Costo ora/allievo) pari a 3,00 euro. Tale contributo è comprensivo dei costi per l'esame finale.

#### **Art. 7**

##### *(Esami finali e certificazione)*

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica e/o di diploma professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17 - con particolare riferimento al comma 2 - e all'art. 20 del Capo III del D. Lgs. n. 226/2005 e dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di IeFP, approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province in data 20/02/2014.

**Art. 8***(Determinazione degli organici)*

1. Gli IPS incaricano il personale docente, per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, in conformità agli All. A/1 – A/2, Tabella 2 allegata all'Intesa del 16/12/2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali.
2. La realizzazione delle attività integrative finalizzate al conseguimento dei titoli di IeFP da parte dell'IPS avviene senza gravare sull'organico docente assegnato allo stesso e pertanto ad invarianza di spesa rispetto al percorso ordinario. In nessun caso la dotazione organica complessiva dell'IPS può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione delle attività integrative.
3. Le classi iniziali degli IPS sono istituite con riferimento ai criteri del DPR 20 marzo 2009, n. 81.

**Art. 9***(Monitoraggio e valutazione)*

1. Le attività integrative relative all'IeFP erogate dagli IPS saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche nell'ottica di una loro costante innovazione, da parte del MIUR, del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e della Regione Marche, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI, e dell'INAPP, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 10***(Gruppo di lavoro)*

1. È istituito un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Regione, USR, Autonomie scolastiche e delle AF per definire le modalità di riconoscimento dei crediti formativi di cui al precedente articolo 2.1 e alla lettera c) del precedente articolo 4, con particolare riguardo a quelli che consentono il passaggio dal percorso di IeFP a quello di IP, che saranno poi oggetto di una specifica intesa tra Regione e USR. Il funzionamento del Gruppo di lavoro non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 10***(Norme finali)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale del 16 dicembre 2010 unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 nonché del D.I. 17 maggio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, \_\_\_\_\_

USR Marche  
Il Direttore Generale  
*(Marco Ugo Filisetti)*  
\_\_\_\_\_

REGIONE MARCHE  
\_\_\_\_\_